



## ***COMUNE DI TREPUIZZI***

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO  
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  
(Approvato con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_/2021)**

## INDICE

### **Capo I- DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

### **Capo II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

#### *SEZIONE I-AMBITO, FINALITA' E TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.*

Art. 2 - Disposizioni di carattere generale.

Art. 3 - Funzionario responsabile.

Art. 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.

Art. 5 - Mezzi pubblicitari autorizzabili

Art. 6- Autorizzazione dei mezzi pubblicitari

Art. 7- Dichiarazione per particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria

Art. 8- Domanda per autorizzazione mezzi pubblicitari

Art. 9- Procedura istruttoria

Art. 10- Validità dell'autorizzazione e Rinnovo

Art. 11- Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 12- Decadenza dell'Autorizzazione/ S.C.I.A.

Art. 13 - Anticipata rimozione.

Art. 14 -Divieti e limitazioni.

Art. 15 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.

Art. 16 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.

#### *SEZIONE II- TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, MAGGIORAZIONE ED ESENZIONI*

Art. 17-Presupposto del canone.

Art. 18 - Soggetto passivo.

Art.19 - Modalità di applicazione del canone.

Art. 20- Insegne di esercizio.

Art. 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere e su veicoli pubblicitari (c.d. camion vela).

Art. 22- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 23- Classificazione delle strade

Art. 24- Determinazione della tariffa base

Art. 25- Coefficienti moltiplicatori della tariffa base

Art. 26- Riduzioni

Art. 27 - Dichiarazione del soggetto passivo

Art. 28- Pagamento del canone

Art. 29 – Rimborsi e compensazione

Art. 30 – Accertamento

Art. 31- Rateazioni e Dilazioni

Art. 32- Esenzioni

### **Capo III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 33- Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 34- Tipologia degli impianti delle affissioni

Art. 35- Impianti privati per affissioni dirette

Art. 36- Modalità delle pubbliche affissioni

Art. 37- Materiale pubblicitario abusivo

Art. 38- Determinazione della tariffa standard del canone

Art. 39- Coefficienti moltiplicatori della tariffa standard

Art. 40- Riduzioni

Art. 41- Esenzione dal canone

Art. 42- Versamento del canone

Art. 43- Norme di rinvio

### **Capo IV- OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### ***SEZIONE I- AMBITO, FINALITA' E MODALITA'***

Art. 44- Disposizioni di carattere generale

Art. 45- Funzionario responsabile

Art. 46- Tipologie di occupazioni

Art. 47- Occupazioni abusive

Art. 48- Domanda di occupazione

Art. 49- Obblighi del concessionario

Art. 50- Titolarità della concessione

Art. 51- Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 52- Sospensione o revoca della concessione

Art. 53- Rinnovo e proroga della concessione

#### ***SEZIONE II- TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE***

Art. 54 - Occupazioni per intereventi edilizi

Art. 55- Occupazioni occasionali

Art. 56- Occupazioni per traslochi

Art. 57- Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Art. 58- Occupazioni da parte di pubblici esercizi

Art. 59- Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

- Art. 60 - Occupazioni con elementi di arredo e/o abbellimento
- Art. 61 - Occupazioni con dissuasori di sosta
- Art. 62- Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Art. 63- Occupazioni varie
- Art.64- Occupazioni a mezzo di banchetti per raccolta firme, distribuzione di materiale, lotterie ed attività simili
- Art. 65- Occupazioni per scopi promozionali/commerciali
- Art. 66- Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi/servizio di piazza e stalli di sosta)
- Art. 67- Passi carrabili
- Art.68- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
- SEZIONE III- TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, MAGGIORAZIONI ED ESENZIONI**
- Art. 69- Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 70 - Classificazione delle strade
- Art. 71- Modalità di applicazione del canone
- Art. 72- Soggetto passivo
- Art. 73- Determinazione delle tariffe annuali
- Art. 74- Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 75- Coefficienti di maggiorazione delle tariffe standard
- Art. 76- Riduzioni
- Art. 77- Esenzioni
- Art. 78- Modalità e termini di versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 79- Modalità e termini di versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 80 - Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 81 - Rateazioni e Dilazione
- Art. 82 - Rimborsi e compensazione
- Art. 83 - Sanzioni
- Art. 84- Norme di rinvio
- Art. 85- Disposizioni finali

**Allegati:**

- **Tabella 1** *“Canone patrimoniale unico per esposizione pubblicitaria”*
- **Tabella 2** *“Canone patrimoniale unico per affissioni pubblicitarie”*
- **Tabella 3A** *“Canone occupazione di spazi ed aree pubbliche- Occupazioni permanenti”*
- **Tabella 3B** *“Tariffe del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche- Occupazioni Temporanee”*
- **Tabella 4** *“Classificazione strade comunali\_ Cat. 1”*

## **Capo I- DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel *"Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico e sul relativo canone"*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2013 e ss.mm.e ii, nonché la delibera del Commissario Straordinario n. 98 del 20/03/2008 di definizione delle zone del territorio comunale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 8/03/2019 di approvazione delle relative tariffe.

## **Capo II- ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **SEZIONE I- AMBITO, FINALITA' E TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE**

#### **Art. 2 - Disposizioni di carattere generale.**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

#### **Art. 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile, nominato con deliberazione di Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
- 3.

#### **Art. 4- Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo *"Piano generale per l'impiantistica pubblicitaria"* vigente al cui contenuto si rimanda, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale in relazione alle esigenze di carattere

economico, di tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione della viabilità e del traffico ed al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

3. Ai fini del presente Regolamento, si prevede che, in funzione della durata e della tariffa applicabile i mezzi pubblicitari, si suddividono in :

- *mezzi pubblicitari a carattere permanente*, la cui collocazione nell'anno solare ha un durata superiore a 90 giorni consecutivi dal rilascio dell'autorizzazione/presentazione S.C.I.A.;

- *mezzi pubblicitari a carattere temporaneo* la cui esposizione è finalizzata ad eventi di durata limitata, nell'anno solare, comunque non superiore a 90 giorni consecutivi dal rilascio dell'autorizzazione/presentazione S.C.I.A., quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, offerte promozionali etc.

4. Inoltre, in funzione del messaggio esposto i mezzi pubblicitari si distinguono, altresì, in:

- *Messaggi Istituzionali/Sociali o comunque privi di rilevanza economica*: appartengono a questa categoria i messaggi di comunicazione, informazione e diffusione di iniziative di pubblico interesse, effettuate da Enti Pubblici o di diritto pubblico, associazioni/organizzazioni e circoli senza fine di lucro;

- *Messaggi commerciali*: appartengono a questa categoria i messaggi pubblicitari destinati alla promozione a carattere privato di beni e/o servizi.

#### **Art. 5- Mezzi pubblicitari autorizzabili**

1. Sono autorizzabili nel territorio del Comune di Trepuzzi sia in forma permanente che in forma temporanea, i seguenti mezzi pubblicitari:

- a) **Insegna di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta; esposta presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contenga il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze;
- b) **Preinsegna e segnaletica stradale pubblicitaria**: scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, con colorazione di fondo e relativa composizione pittografica nettamente difforme da quelle dei segnali di direzione urbana. Realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale di dimensioni contenute nei limiti previsti dall'art. 48, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività

- ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
- c) **Cartello:** manufatto mono o bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
  - d) **Impianto a messaggio variabile a led o retroilluminato (tipo "LED WALL", "MUPI", ecc.):** manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettromeccanico o elettronico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile;
  - e) **Impianto pubblicitario di servizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline di fermata bus, transenne parapetonali, segnalatori di servizio, cestini gettacarte, orologi, panchine, ecc.) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
  - f) **Targa:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, utilizzabile solo su una facciata, integrata su supporto in metallo, pietra, legno, o materiali trasparenti, posta in opera esclusivamente in aderenza alla struttura muraria dove si trova l'ingresso alla sede dell'attività svolta, avente dimensioni massime cm 50 x 60. Non può essere luminosa per luce propria. L'installazione di targhe professionali, è ammessa, previa S.C.I.A. al Settore competente e autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell'Ordine o Collegio: a) su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente; b) in apposito porta targhe se esistente; c) all'interno della porta a vetri dell'ingresso; d) su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.
2. Sono autorizzabili nel territorio del Comune di Trepuzzi in forma temporanea, i seguenti mezzi pubblicitari:
- a) **Striscione:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari. Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. Non è ammesso utilizzare come superficie di appoggio alberi, pali delle linee elettriche, telefoniche e strutture provvisorie. Può essere luminoso per luce indiretta;
  - b) **Locandina:** elemento mono o bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari. Esso è caratterizzato dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione. Può essere luminoso per luce indiretta. È consentita l'affissione solo su apposite bacheche dedicate;



- c) **Stendardo, Gonfalone, Bandiera:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari. Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera. Può essere luminoso per luce indiretta;
- d) **Volantino:** elemento mono o bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. L'attività di volantinaggio consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di volantini, secondo le modalità e prescrizioni previste nel Regolamento comunale vigente in materia;
- e) **Pubblicità Fonica o Sonora:** pubblicità caratterizzata dall'emissione sonora di messaggi e comunicati pubblicitari e/o promozionali, esercitata con l'uso di apparecchi amplificatori e simili, effettuata in maniera fissa, o itinerante con l'impiego di mezzi predisposti per questo uso, secondo le modalità e prescrizioni previste nel Regolamento comunale vigente in materia;
- f) **Pubblicità con aeromobili:** tale pubblicità, effettuata mediante scritte, striscioni, disegni e fumogeni, è soggetta al rilascio di apposita Autorizzazione e non può avere una durata giornaliera superiore a 120 minuti né può essere effettuata in concomitanza con altre iniziative pubblicitarie simili;
- g) **Palloncini frenati e simili:** impianti caratterizzati dall'impiego di gas o aria calda. Possono essere installati su aree pubbliche e private; possono avere una superficie non superiore a mq 800 e devono essere ancorati su punti idonei che garantiscano la sicurezza e l'incolumità delle persone, da attestare con apposita relazione tecnica a firma di tecnico abilitato;
- h) **Pubblicità effettuata su strutture temporanee di cantieri edili:** pubblicità caratterizzata da un impianto pubblicitario monofacciale, installato in completa aderenza a ponteggi di cantiere. Tale impianto può essere luminoso o illuminato, la superficie complessiva non può superare il 50% del prospetto del ponteggio su cui insiste. La pubblicità su ponteggi edili può essere realizzata per la durata dei lavori e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno prorogabile sino ad un massimo di anni 3;
- i) **Pubblicità itinerante sui veicoli:** qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso di cui all'art. 54, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 285/92 e all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/92, ivi compresi i c.d. "camion vela". Tale forma di pubblicità deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni. In prossimità o in vista o lungo le strade ad elevata percorrenza dalle 7,30 alle 20,30 di ogni giorno è vietata la sosta anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli utilizzati per tale forma di pubblicità;
- j) **Totem pubblicitari:** sono da considerarsi tali i manufatti che per forma e dimensione risultano collocati direttamente e ancorati a terra ovvero saldamente sostenuti da una base fissata a terra; essi possono contenere uno o più messaggi pubblicitari fissi o intercambiabili; possono essere installati anche in modo da costituire punto di riferimento informativo stabile; essi devono essere oggetto di realizzazione particolarmente attenta a non provocare nello spazio pubblico



situazioni di pericolo; eventuali danni da essi derivanti saranno a totale carico del titolare dell'Autorizzazione.

3. Sulle modalità di installazione, luoghi di collocazione e le dimensioni massime assentibili dei mezzi pubblicitari sopra elencati si rinvia, integralmente, a quanto disposto nel "*Piano generale sull'impiantistica pubblicitaria*" vigente.

#### **Art. 6- Autorizzazione dei mezzi pubblicitari**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, o alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) a seconda della tipologia del mezzo pubblicitario.

2. Più specificatamente è soggetta ad autorizzazione l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- a) Preinsegna e segnaletica stradale pubblicitaria;
- b) Cartello;
- c) Impianto a messaggio variabile o a led luminoso;
- d) Impianto pubblicitario di servizio;
- e) Stendardo, gonfalone, bandiera;
- f) Aeromobili pubblicitari;
- g) Palloni frenati e simili;
- i) Totem pubblicitari.

3. Per l'installazione della restante tipologia di mezzi, non ricompresa nell'elencazione di cui al precedente comma e nell'elenco di cui all'art. 7 del presente Regolamento ("*dichiarazioni per particolari fattispecie*"), è richiesta la presentazione di S.C.I.A., sottoposta a controlli a campione periodici. La S.C.I.A. deve attestare la conformità al Regolamento.

4. L'Autorizzazione/S.C.I.A. è sempre subordinata al rispetto di eventuali diritti di terzi. A tal fine, qualsiasi nullavota o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Regione, Provincia ecc.) dovranno essere richiesti direttamente dagli interessati agli enti preposti ed allegati all'istanza/S.C.I.A.

5. Per i mezzi pubblicitari soggetti a S.C.I.A. il segnalante dovrà utilizzare il modello di S.C.I.A. presente sul portale telematico "*www.impresainungiorno.gov.it*" corredato, a pena di improduttività di qualsiasi effetto giuridico, di tutte le dichiarazioni, attestazioni ed asseverazioni ivi indicate.

#### **Art. 7- Dichiarazioni per particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria**

1. Per le tipologie di occupazione e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è richiesta la presentazione di un'apposita dichiarazione in luogo della domanda di autorizzazione, così come previsto dalla lett. e) del comma 921 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

2. Per l'esposizione di *locandine* all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è richiesta la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. E' facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di *volantini* manifestini e/o oggetti promozionali è richiesta la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato della distribuzione dovrà conservare copia sulla dichiarazione, da

esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su *veicoli*, intendendosi per tali i mezzi pubblicitari "mobili", è richiesta la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Tale dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta ed alla stessa dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione del mezzo da cui sia rilevabile la titolarità, la marca, il modello e il numero di targa del veicolo.

6. Per la *pubblicità realizzata sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali* o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, o riguardante la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superi la superficie di mezzo metro quadrato, è prevista la presentazione di apposita dichiarazione, senza pagamento del relativo canone.

7. Per gli *avvisi/cartelli riguardanti la locazione o la compravendita* degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato non è prevista la presentazione della dichiarazione di esposizione della pubblicità. Se la superficie di esposizione è fino ad un metro quadrato, la predetta dichiarazione deve essere presentata. In ogni caso, non è dovuto il pagamento del relativo canone

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: impianti sportivi, cinema, stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva Autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

9. E' altresì richiesta la presentazione di apposita dichiarazione, in luogo della domanda ad autorizzazione, con pagamento del relativo canone prima della esposizione, nelle ipotesi in cui la pubblicità avvenga a mezzo *striscioni* e su *strutture temporanee di cantieri edili*.

#### **Art. 8- Domanda per autorizzazione dei mezzi pubblicitari**

1. La domanda deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. oppure da un tecnico abilitato incaricato, munito di procura speciale, attraverso il portale telematico "[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)", corredata dei seguenti documenti:

a) progetto quotato in scala adeguata dell'opera e relativa relazione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione, compreso il disegno del possibile supporto, firmati da un tecnico abilitato;

b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre firmato da un tecnico abilitato;

c) documentazione fotografica - comprensiva di fotoinserimenti - che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante ("prima" e "dopo" l'installazione), firmata da un tecnico abilitato;

d) planimetria ove sia riportata la posizione esatta per la quale si chiede l'Autorizzazione firmata da un tecnico abilitato;

e) relazione di calcolo strutturale firmata da un tecnico abilitato;

f) copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5/3/1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi o, in alternativa, dichiarazione di impegno della ditta costruttrice o installatrice l'impianto

luminoso, accompagnata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che produrrà la necessaria dichiarazione di conformità entro 30 gg. dall'installazione dell'impianto, come previsto dalla legge 46/90;

g) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;

h) parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, qualora necessario;

i) nulla osta del proprietario o amministratore dell'immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario, qualora necessario;

j) copia di deroga per interventi in fasce di rispetto, qualora necessaria.

### **Art. 9- Procedura istruttoria**

1. L'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sulla pubblicità, è affidata alla Sezione S.U.A.P. del Comune di Trepuzzi, secondo le prescrizioni contenute nel "*Piano generale sull'impiantistica pubblicitaria*" vigente.

2. L'Autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo precedente, come previsto dall'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Qualora la richiesta non sia completa, l'ufficio competente, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, inviterà l'interessato, attraverso il portale telematico "*www.impresainungiorno.gov.it*", a perfezionare la richiesta, comunicandogli che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda perfezionata e che trascorsi inutilmente 30 giorni dalla predetta comunicazione, il procedimento sarà archiviato.

4. Nel caso in cui l'adozione del provvedimento richieda l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini verranno sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo di 90 giorni. I termini possono essere altresì sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dal Comune di Trepuzzi, o non direttamente acquisibili presso altre Amministrazioni o Enti.

5. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti avranno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

6. L'Autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espressa autorizzazione del competente Settore.

7. Qualora il soggetto titolare dell'Autorizzazione/S.C.I.A., fermo restando la durata della stessa, intenda variare le caratteristiche del messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario a carattere permanente, deve farne domanda/comunicazione, allegando gli elaborati necessari - firmati da un tecnico abilitato a definire le caratteristiche del nuovo messaggio sull'apposita modulistica

8. L'Autorizzazione è negata in caso di morosità nel pagamento del canone sull'esposizione pubblicitaria, definitivamente accertata. L'Autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal "*Piano generale sull'impiantistica pubblicitaria*" vigente, per

violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.

9. Nelle more dell'esercizio della facoltà da parte dell'Ente di cui all'art. 23, comma 2, del "Piano Generale sull'impiantistica pubblicitaria e delle affissioni", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36/2013, l'ufficio preposto provvederà ad istruire le istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari: preinsegna e segnaletica stradale pubblicitaria, cartello, impianto a messaggio variabile a LED o retroilluminato (tipo Led Wall, Mupi etc), impianto pubblicitario di servizio, acquisendo a tal fine i pareri di tutti gli altri uffici o enti coinvolti nel procedimento che saranno ritenuti necessari. Nel caso in cui l'istruttoria abbia esito positivo, l'ufficio comunale preposto procederà al rilascio del titolo autorizzatorio per una durata non superiore a 12 mesi, con possibilità di proroga, secondo le modalità, riportate nel successivo art. 10, comma 2 e comma 3, del presente Regolamento, ove alla scadenza del periodo autorizzato non sia stata ancora esercitata la facoltà prevista dal precitato art. 23, comma 2.

#### **Art. 10- Validità dell'autorizzazione e Rinnovo**

1. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 9, del precedente art. 8, l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari a carattere permanente, ha validità per un periodo massimo di tre anni.
2. La suddetta autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto, eredi o aventi causa.
3. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

#### **Art. 11- Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. È fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'Autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
  - e) fissare saldamente su ogni mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
    - amministrazione rilasciante;
    - soggetto titolare;
    - numero dell'Autorizzazione;
    - progressiva chilometrica o sito di installazione;
    - data di scadenza.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'Autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'Autorizzazione o la S.C.I.A. non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali ove previsto.
4. È fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione o della S.C.I.A., rilasciata o presentata per la posa di pubblicità a carattere temporaneo, di provvedere alla rimozione della stessa entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

#### **Art. 12- Decadenza dell'autorizzazione/S.C.I.A.**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'Autorizzazione per la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario:
  - a) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è stata subordinata l'Autorizzazione;
  - b) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione/presentazione della S.C.I.A.;
  - c) il mancato ritiro dell'Autorizzazione entro 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di esito positivo dell'istruttoria;
  - d) il mancato versamento del canone unico patrimoniale previsto nel titolo autorizzatorio nei termini previsti.
2. Costituiscono cause di decadenza dell'Autorizzazione per la collocazione di targhe professionali, tende e insegne di esercizio, anche:
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività;
  - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - c) la non rispondenza del messaggio autorizzato alle attività cui esso si riferisce.

#### **Art. 13- Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.



#### **Articolo 14- Divieti e limitazioni**

1. A seconda della tipologia del mezzo pubblicitario e della durata della esposizione pubblicitaria (temporanea o permanente), sono previsti divieti e limitazioni nelle installazioni, per la cui disciplina si rinvia, integralmente, alle prescrizioni contenute, in tal senso, nel vigente Piano generale sull'impiantistica pubblicitaria.

#### **Art. 15 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### **Art. 16 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

### **SEZIONE II- TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, MAGGIORAZIONE ED ESENZIONI**

#### **Art.17 - Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **Art. 18- Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo

attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Art. 19- Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (0,03 mq), salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### **Art. 20 - Insegne d'esercizio**

1. Per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, secondo la definizione contenuta all'art. 5, comma 1 lett. a) del presente Regolamento, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, il canone non è dovuto.

#### **Art. 21- Pubblicità effettuata con veicoli in genere e su veicoli pubblicitari (c.d. "camion vela")**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresi i c.d. "camion vela", secondo la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. i) del presente Regolamento, è da considerarsi pubblicità annuale a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

2. Gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione; nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.



3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie, ai sensi dell'art. 203, comma 2, lett. q) del D.P.R. n. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### **Art. 22- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera prevista all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

1. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 23- Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, le strade del territorio comunale sono classificate in un'unica zona.

#### **Art. 24- Determinazione della tariffa base**

1. In base a quanto disposto dall'art. 1, commi 826 ed 827 della Legge n. 160/2019 per i Comuni come Trepuzzi, con popolazione da oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti, la tariffa standard da applicare ai fini del calcolo del canone, è pari ad € 0,70 e ad € 40,00 rispettivamente per la pubblicità a carattere giornaliero (per un periodo non superiore a 90 giorni) e per la pubblicità a carattere annuale (per un periodo superiore a 90 giorni e fino a 12 mesi).

2. La tariffa base di cui al comma 1, si applica alle esposizioni pubblicitarie ricadenti nel territorio comunale, secondo la misura contenuta nella "Tabella 1", allegata al presente Regolamento.

## Art. 25- Coefficienti moltiplicatori della tariffa base

1. In base alla tipologia di impianto pubblicitario, alla durata della installazione, alla zona in cui viene realizzata, ai fini del calcolo dell'importo dovuto a titolo di canone, alle tariffe base di cui al precedente articolo, vengono applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- a) nelle ipotesi di *pubblicità non luminosa con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, totem, pubblicità di servizio, fino a 5,5 mq a carattere temporaneo*, viene applicato alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 0,08**;
- b) nelle ipotesi di *pubblicità non luminosa con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, totem, pubblicità di servizio, superiore a 5,5 e fino a 8,5 mq a carattere temporaneo*, viene applicato alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 0,13**;
- c) nelle ipotesi di *pubblicità non luminosa con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, totem, pubblicità di servizio, superiore a 8,5 mq a carattere temporaneo*, viene applicato alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 0,18**;
- d) nelle ipotesi di *pubblicità luminosa/illuminata con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, totem, pubblicità di servizio, fino a 5,5 mq a carattere temporaneo*, viene applicato alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 0,17**;
- e) nelle ipotesi di *pubblicità luminosa/illuminata con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, totem, pubblicità di servizio, superiore a 5,5 mq e fino a mq. 8,5 a carattere temporaneo*, viene applicato alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 0,20**; se si tratta di *esposizione a carattere permanente* il coeff. di maggiorazione è pari a **1,00**;
- f) nelle ipotesi di *pubblicità luminosa/illuminata con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, totem, pubblicità di servizio, superiore a mq. 8,5 a carattere temporaneo*, viene applicato alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 0,25**; se si tratta di *esposizione a carattere permanente* il coeff. di maggiorazione è pari a **1,30**;
- g) nelle ipotesi di *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni a carattere temporaneo, fino a 30 giorni*, viene applicato alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 4,50**;
- h) nelle ipotesi di *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni a carattere temporaneo, dopo i 30 giorni*, viene applicato alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 2,50**;
- i) nelle ipotesi di *pubblicità effettuata con striscioni*, viene applicato alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 2,50**;
- j) nelle ipotesi di *pubblicità effettuata con aeromobili a carattere temporaneo* viene applicato alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 120,00**;
- k) nelle ipotesi di *pubblicità effettuata con palloni frenati* viene applicato rispetto alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 60,00**;
- l) nelle ipotesi di *pubblicità sonora a carattere temporaneo* viene applicato rispetto alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 10,00**;
- m) nelle ipotesi di *distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari*, viene applicato alla tariffa base un **coeff. di maggiorazione pari a 7,00**;
- n) nelle ipotesi di *pubblicità a carattere permanente, non luminosa, effettuata con veicoli appartenenti alle categorie L e M1*, alla tariffa base viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari rispettivamente a **1,25**;
- o) nelle ipotesi di *pubblicità a carattere permanente, luminosa/illuminata, effettuata con*

- veicoli appartenenti alle categorie L e M1, alla tariffa base viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari rispettivamente a **1,50**;*
- p) *nelle ipotesi di **pubblicità a carattere permanente, effettuata con veicoli appartenenti alle restanti categorie senza rimorchio**, alla tariffa base viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **2,00**;*
- q) *nelle ipotesi di **pubblicità a carattere permanente, effettuata con veicoli con rimorchio diversi da quelli appartenenti alle categorie L e M1, e con camion vela** alla tariffa base viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **3,00**.*

#### **Art. 26 - Riduzioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte nei seguenti casi:
  - a) per la *pubblicità non luminosa con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, totem, pubblicità di servizio, fino a 5,5 mq a carattere permanente*, la tariffa base è ridotta del **58 per cento**;
  - b) per la *pubblicità non luminosa con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, totem, pubblicità di servizio, superiore a 5,5 mq e fino a 8,5 mq a carattere permanente*, la tariffa base è ridotta del **35 per cento**;
  - c) per la *pubblicità non luminosa con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, totem, pubblicità di servizio, superiore a 8,5 mq a carattere permanente*, la tariffa base è ridotta del **15 per cento**;
  - d) per la *pubblicità luminosa/illuminata con insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, totem, pubblicità di servizio, fino a 5,5 mq a carattere permanente*, la tariffa base è ridotta del **15 per cento**;
2. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, tenuto conto delle riduzioni previste al precedente comma 1, è ulteriormente ridotto della metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità e l'installazione di impianti da parte di soggetti concessionari di servizi comunali o gestori di beni di proprietà dell'Ente;
  - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **Art. 27- Dichiarazione del soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo è tenuto, dopo aver ottenuto il titolo abilitativo per l'installazione del mezzo pubblicitario e prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all'indirizzo pec dell'Ufficio SUAP. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie

esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, dopo aver ottenuto l'apposito titolo abilitativo, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### **Art. 28 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone, conformemente alla disposizione contenuta all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs del 7 marzo 2005 n. 82, potrà essere effettuato utilizzando gli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dall'Amministrazione. A partire dal 1 marzo 2021, salvo proroghe di legge, tale metodo di pagamento diverrà l'unica modalità di riscossione.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; qualora l'importo ecceda € 1033,00 è possibile richiedere una rateizzazione in 2 rate di cui la I da versare all'atto del rilascio della autorizzazione e la II a metà del periodo di autorizzazione riconosciuto. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.000,00 può essere corrisposto in quattro rate trimestrali di eguale entità secondo le seguenti scadenze: il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale, il versamento del canone può essere esentato, sospeso o differito per tutti o per determinate categorie di operatori, a causa di situazioni di emergenza a carattere nazionale o locale e gravi calamità naturali.

#### **Art. 29- Rimborsi e compensazione**

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno.

2. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo indicato al comma 1.

3. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato o a fronte di una revoca di concessione intervenuta per motivi di interesse pubblico, devono essere presentate con apposita istanza corredata da idonea documentazione, entro il termine quinquennale di cui all'art. 2948, numero 4 del Codice Civile.

4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo in provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

5. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con le somme dovute nello stesso anno.

6. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e per le stesse sono dovuti gli interessi in ragione del tasso pari al 2% annuo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 30 - Accertamento**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può definire in via agevolata la richiesta a titolo di sanzione, con un suo pagamento, entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto, pari al 25% della sanzione medesima, in alternativa alle eventuali impugnative presso le competenti sedi giudiziarie.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale generale sulle Entrate.

### **Art. 31- Dilazioni e Rateazioni**

1. Per i debiti derivanti dal mancato versamento del canone, possono essere concesse, a specifica domanda dell'interessato, presentata prima dell'inizio delle procedure di recupero, dilazioni e rateazioni delle somme dovute, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trovi in temporanea situazione di oggettiva e comprovata difficoltà finanziaria;
  - b) l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad € 200,00;
  - c) la rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00;
  - d) le rate devono essere bimestrali per una durata massima di 12 mesi; per somme complessivamente superiori ad € 3.000,00 ed inferiori ad € 10.000,00, la durata massima di rateazione è pari a 24 mesi; per somme superiori ad € 10.000,00 la durata massima del periodo di rateazione è pari a 36 mesi;
  - e) per importi superiori ad € 3.000,00, l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla



stipula di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

- f) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
- g) decadenza del beneficio concesso, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale.

2. Qualora le somme per cui è stata richiesta la rateazione non siano state oggetto delle procedure di accertamento di cui all'art. 30 del presente Regolamento, si applica alle stesse una sanzione del 10% del canone dovuto.

### **Art. 32 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al

comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **Capo III- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 33- Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Trepuzzi è teso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. A partire dal 1 dicembre 2021, salvo proroghe di legge, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali e' sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali dell'Ente.

#### **Art. 34 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal "*Piano generale per l'impiantistica pubblicitaria*" vigente.



### **Art. 35- Impianti privati per affissioni dirette**

1. L'Amministrazione comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### **Art. 36- Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, nel caso di specifica richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. In ogni caso, l'affissione non può avere una durata inferiore a 15 giorni per i manifesti di dimensioni 70x100 e 100x140, inferiore a 15 giorni per i manifesti di dimensioni 6x3 mt e inferiore a 30 giorni per le locandine.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

### **Art. 37 - Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese

sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone dovuto, maggiorato del 50 per cento.

#### **Art. 38- Determinazione della tariffa standard del canone**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del soggetto concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. Ai fini del calcolo del canone si applica la tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, che per i comuni come Trepuzzi, con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti, è pari ad € 0,70.

3. A tale tariffa base, unica per tutto il territorio comunale, vengono poi applicate le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento, nella misura stabilita nella **Tabella 2**, rubricata "*Canone patrimoniale unico per affissioni pubblicitarie*", allegata al presente Regolamento.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

5. Si precisa che nel calcolo del canone dovuto si dovrà, in ogni caso, tener conto dei parametri contenuti nell'art. 36, comma 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 39 - Coefficienti moltiplicatori della tariffa standard**

1. In base alla tipologia di affissione, alle dimensioni del manifesto, al periodo in cui avviene l'affissione, alla tariffa standard prevista al comma 2 del precedente articolo 38, vengono applicati i seguenti coefficienti di maggiorazione:

- a) nel caso di *manifesti funebri (annunci e partecipazioni)* alla tariffa standard viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **1,00**;
- b) nel caso di *locandine* per un'affissione di 30 giorni, alla tariffa standard viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **1,20**;
- c) nel caso di *manifesti di dimensioni 70x100, da 1 a 49 manifesti*, per un'affissione minima di 15 giorni, alla tariffa standard viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **3,50**;
- d) nel caso di *manifesti di dimensioni 70x100, da 1 a 49 manifesti*, per un'affissione oltre i 15 giorni, alla tariffa standard viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **5,70**;
- e) nel caso di *manifesti di dimensioni 70x100, da n. 50 manifesti in poi*, per un'affissione minima di 15 giorni, alla tariffa standard viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **2,30**;
- f) nel caso di *manifesti di dimensioni 70x100, da n. 50 manifesti in poi*, per un'affissione oltre i 15 giorni, alla tariffa standard viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **4,00**;
- g) nel caso di *manifesti di dimensioni 100x140, da 1 a 49 manifesti*, per un'affissione minima di 15 giorni, alla tariffa standard viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **3,60**;
- h) nel caso di *manifesti di dimensioni 100x140, da 50 manifesti in poi*, per un'affissione

minima di 15 giorni, alla tariffa standard viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **2,70**;

- i) nel caso di *manifesti di dimensioni 100x140 (da n. 1 a 49)* per un'affissione oltre i 15 giorni, alla tariffa standard viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **6,00**;
- j) nel caso di *manifesti di dimensioni 100x140, da 50 manifesti in poi*, per un'affissione oltre i 15 giorni, alla tariffa standard viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **4,00**;
- k) nel caso di *manifesti di dimensioni 6x3mt* per un'affissione minima di 15 giorni alla tariffa standard viene applicato un **coeff. di maggiorazione** pari a **250,00**;

2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i tre giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del canone che, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad € 31,00 per ciascuna commissione.

3. Ai fini del calcolo del canone dovuto si dovranno applicare la seguenti formule:

- tariffa giornaliera x numero manifesti nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. a), c), e), f), g), h), i) e j);
- tariffa giornaliera x numero di locandine nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. b);
- tariffa giornaliera x 15 giorni nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. j) e k).

#### **Art. 40 - Riduzioni**

1. Il canone dovuto per il servizio delle pubbliche affissioni, in base all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui al precedente art. 39 è ridotto alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

#### **Art. 41- Esenzione dal canone**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Trepuzzi e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni

- politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, con specifico obbligo che dallo stesso manifesto si evinca con chiarezza la gratuità dei corsi.

#### **Art. 42- Versamento del canone**

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le medesime modalità previste per il versamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all'art. 28, comma 2, primo periodo del presente regolamento.

#### **Art. 43- Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

### **CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **SEZIONE I- AMBITO, FINALITA' E MODALITA'**

#### **Art. 44- Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà assoggettate a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 Cod. Civ., per "*dicatio ad patriam*", ossia per destinazione all'uso pubblico, effettuata dal proprietario, ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.

#### **Art. 45 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile, nominato con delibera di Giunta Comunale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Art. 46- Tipologie di occupazione**

1. In base alla durata, le occupazioni possono essere:
  - a) **permanenti**: sono quelle occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a mesi trentasei, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b) **temporanee**: sono quelle occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **Art. 47- Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Ufficio competente - previa contestazione delle relative violazioni da parte degli organi accertatori e conseguente trasmissione del verbale di contestazione - emette ordinanza di sgombero del suolo pubblico da eseguirsi da parte del trasgressore entro il termine di giorni cinque dalla notifica del provvedimento. Qualora il gestore dell'esercizio non provveda nel termine assegnato al ripristino dello stato dei luoghi, l'Ufficio comunale competente, previa segnalazione da parte dell'organo accertatore della mancata esecuzione dell'ordinanza, attiverà le procedure di sgombero mediante intervento della ditta incaricata, con spese a carico dell'interessato.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento. Alle occupazioni abusive si applica la tariffa prevista in base al tipo di attività esercitata.

### **Art. 48- Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. Per i passi carrabili, i divieti di sosta indiscriminati, le bocche di lupo, le vasche imof, ecc. è tenuto a richiedere la concessione e a pagare il relativo canone il proprietario ovvero il titolare di altri diritto reale sull'immobile a cui è asservita l'occupazione. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell'indicazione degli altri contitolari od

occupanti obbligati in solido al pagamento del canone.

3. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione le occupazioni escluse ai sensi dell'articolo 77.

La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 10 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 7 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, deve essere presentata dal soggetto interessato all'Ufficio competente, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale "[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)", utilizzando gli appositi moduli ed allegando la documentazione all'uopo richiesta, e deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;
- i) il versamento dei diritti di istruttoria e rimborso spese dovuti ai sensi dell'articolo 69.
- j) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Locale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale;

4. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta contemporanea, decide la sorte in presenza degli interessati o di due testimoni.

6. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.

7. L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione, procede all'istruttoria della pratica verificando la completezza delle domande e della documentazione



allegata, in base a quanto disposto nel comma precedente. All'esito di tale attività, se sussistono i presupposti richiesti, viene rilasciato il titolo concessorio mediante provvedimento dirigenziale. In difetto dei presupposti richiesti, la domanda viene rigettata, secondo la modalità disciplinate dalla Legge n. 241/1990.

8. In base alla tipologia di occupazione richiesta, qualora l'ufficio competente lo ritenga necessario, occorrerà acquisire il previo rilascio del parere di competenza da parte degli altri uffici o Enti coinvolti nel procedimento. In tali casi, il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva acquisizione del suddetto parere.

#### **Art. 49 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la planimetria con scala 1:100 di individuazione dell'area oggetto di occupazione;
- d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

3. Allo scadere della concessione, il suolo pubblico deve essere restituito libero da ogni struttura, indenne e nelle condizioni preesistenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. Qualora dall'occupazione del suolo derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito dal Comando di Polizia Locale, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese e sarà sottoposto al regime sanzionatorio di cui alla Legge n. 689/1981.

#### **Art. 50 - Titolarità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 49, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### **Art. 51 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, in un'unica soluzione ovvero anche di una sola rata nelle ipotesi di pagamento



- rateale, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 48, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione;
  - d) tutte le altre ipotesi previste dai regolamenti comunali vigenti in materia, a cui si rimanda.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. I provvedimenti di decadenza *ab origine* dell'occupazione sono adottati dall'Ufficio competente, previa notifica di atto, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento, con cui si intima la regolarizzazione, ove possibile, della situazione nel termine assegnato e comunque non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 15 (quindici) per l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

### **Art. 52- Sospensione o revoca della concessione**

1. L'occupazione di suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:
- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti la decadenza dell'occupazione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;
  - b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per irreperibilità del titolare o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
  - c) per altri motivi di rilevante interesse pubblico tra cui specificatamente comprese lo svolgimento di pubbliche manifestazioni a carattere culturale,

sociale, politico, di pubblico spettacolo, ecc.

2. Sono cause di revoca della concessione:

- I. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- II. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni del suolo;
- III. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- IV. la mancata occupazione del suolo oggetto di concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al rilascio del titolo concessorio, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei dieci giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- V. il mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione.

3. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse. In tal caso, è dovuta la restituzione del canone già versato in anticipo.

#### **Art. 53- Rinnovo e Proroga della concessione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno quindici (15) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno cinque (5) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di una istanza di rilascio di nuova concessione.

5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

### **SEZ. II- TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

#### **Art. 54- Occupazioni per interventi edilizi**

1. Nel caso di lavori di tipo edile che comportano l'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, il soggetto interessato deve presentare domanda di concessione dell'occupazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 48 del presente Regolamento.

2. La presentazione della predetta domanda è, in ogni caso, subordinata alla sussistenza dei presupposti abilitativi, di legge e di regolamento, all'effettuazione dei lavori medesimi che dovrà essere indicata da parte del richiedente. La domanda dovrà

essere corredata, a pena di irricevibilità della stessa, di tutte le attestazioni, asseverazioni e documenti richiesti, attraverso l'utilizzo della apposita modulistica reperibile sul portale telematico "[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)".

3. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nella domanda di occupazione del suolo pubblico dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

4. L'ufficio competente allo svolgimento dell'attività istruttoria, procede alla verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) Elaborato planimetrico che consente di localizzare l'ubicazione dell'intervento edilizio;
- b) Documentazione fotografica;
- c) Verifica della insussistenza di eventuali pendenze non sanate relative all'annualità pregresse relativamente al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

All'esito di tale verifica preliminare, l'ufficio competente trasmette la pratica al Comando di Polizia Locale affinché esprima il proprio parere di competenza in materia di circolazione stradale, indispensabile ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.

5. Acquisito il suddetto parere, l'ufficio preposto provvede ad informare, sempre tramite il portale "[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)", il richiedente dell'importo dovuto a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente al versamento della suddetta somma, il Dirigente dell'ufficio comunale provvederà al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico con determinazione dirigenziale. In assenza dei suddetti requisiti, l'istanza verrà respinta con apposita comunicazione inoltrata al soggetto interessato.

6. Qualora la domanda di occupazione di suolo pubblico per interventi edilizi, comporta l'occupazione di stalli di sosta a pagamento, l'ufficio competente dovrà inviare alla società affidataria del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio, richiesta di quantificazione delle somme derivanti dal mancato utilizzo degli stalli medesimi. Tale importo dovrà essere versato dal soggetto interessato prima dell'inizio dei lavori, direttamente in favore della società affidataria del servizio di gestione del parcheggio pubblico a pagamento, secondo le modalità ed istruzioni fornite dall'ufficio competente. In caso di omesso versamento della suddetta somma, la pratica verrà archiviata con un provvedimento espresso adottato in forma semplificata e notificato al soggetto interessato mediante il portale "[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)".

#### **Art. 55 - Occupazioni occasionali**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a metri 8 (otto) in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a metri 3 (tre) cubi, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, ancorché non abbiano durata superiore a 6 ore, secondo quanto disposto dal presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia Locale.

### **Art. 56 - Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare apposita istanza, almeno cinque giorni prima, all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima all'ufficio preposto, il quale provvederà a chiedere il parere di competenza al Comando di Polizia Locale dell'Ente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone calcolato sulla base delle tariffe previste nella Tabella 3 B allegata al presente Regolamento nei casi di occupazione di suolo pubblico per interventi edilizi .
6. Ove le suddette occupazioni non abbiano durata superiore a 6 ore, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia Locale e, pertanto, sono esenti dal pagamento del relativo canone.

### **Art. 57 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante**

1. E' soggetta al rilascio di titolo concessorio da parte dell'Ufficio competente anche l'occupazione di suolo pubblico mediante attrazioni dello spettacolo viaggiante. Per tali tipologie di occupazione si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
  - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
  - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
  - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
  - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
  - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
  - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

#### **Art. - 58 Occupazioni da parte dei pubblici esercizi**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere dai titolari di pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento come da tariffa base indicate nella **Tabella 3B o 3A**.

#### **Art. 59- Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti al suolo pubblico**

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, conduttore, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario presentare apposita domanda. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suo-lo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

#### **Art. 60- Occupazioni con elementi di arredo e/o abbellimento**

1. Ai titolari di attività commerciali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico, ad eccezione del Centro Storico, non funzionale all'attività commerciale esercitata, per collocarvi elementi decorativi e/o d'arredo e/o di abbellimento (ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Non è assolutamente consentito apporre tali elementi sul suolo stradale ed a margine del marciapiede.

2. La domanda per la concessione delle occupazioni di cui al presente articolo, deve essere presentata mediante il portale telematico "*impresainungiorno.gov.it*", utilizzando l'apposito modulo. In ogni caso, essa deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

4. Per tali concessioni è previsto il pagamento di un canone calcolato tenendo conto della tariffa standard stabilita dal presente Regolamento e contenuta nella Tabella 3B allegata allo stesso.

#### **Art. 61- Occupazioni con dissuasori di sosta**

1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.

2. Per la disciplina delle occupazioni del suolo pubblico mediante la posa dei suddetti dispositivi si rinvia al Codice della Strada ed al suo Regolamento di attuazione ed

esecuzione, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

3. Tali occupazioni hanno carattere permanente e per le stesse è previsto il pagamento di un canone calcolato, tenendo conto della tariffa standard stabilita nel presente Regolamento e contenuta nella **Tabella 3 A** allegata allo stesso.

#### **Art. 62- Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici**

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali, esclusivamente, per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica, al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Per tale tipologia di occupazione, avente carattere permanente è stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegata **Tabella 3A** del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in cui sono collocati i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

#### **Art. 63- Occupazioni varie**

1. Per le occupazioni a mezzo di tende parasole, faretto, vetrinette, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **Art. 64 - Occupazioni a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, lotterie ed attività simili**

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili non superiore a giorni quindici (15) sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione all'ufficio del Comune a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.). Detta comunicazione va effettuata non meno di cinque giorni prima dell'occupazione, che deve riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposte contestualmente le somme dovute a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di altre imposte e seguite le prescrizioni che verranno indicate di volta in volta dal competente Ufficio comunale.

2. E' sempre facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo



del de- coro e della viabilità.

3. Sono destinate a finalità esclusivamente sociali, culturali, politiche e ricreative e non sono quindi utilizzabili per attività aventi fini di lucro, le seguenti zone del territorio comunale: Piazza Largo Margherita. In tali zone è preclusa l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma del presente articolo o comunque per finalità commerciali aventi scopo di lucro. Per le tipologie di occupazioni di cui al presente comma, la superficie massima occupabile è pari a mq. 10 e dovrà svolgersi con soli banchetti senza ancoraggio fisso al suolo. In ogni caso l'occupazione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione predisposta dagli Uffici competenti e corredata degli allegati richiesti, da effettuarsi almeno giorni 5 (cinque) prima della data prevista per l'occupazione.

4. A tale tipologia di occupazione si applica la tariffa prevista per le "manifestazioni culturali, sportive, ricreative e/o associazioni ed enti senza fini di lucro" di cui all'allegata **Tabella "3B"**.

#### **Art. 65- Occupazioni per scopi promozionali/commerciali**

1. Le occupazioni temporanee realizzate per scopi promozionali o commerciali possono essere effettuate nelle seguenti zone del territorio comunale: Largo Margherita.

2. Tali occupazioni devono essere preventivamente autorizzate, per un periodo di tempo non superiore a giorni cinque (5), previa acquisizione dei necessari pareri da parte degli uffici competenti.

3. In tali casi, il canone dovuto in misura fissa, indipendentemente dalla durata dell'occupazione è pari ad € 500,00.

4. Per le tipologie di occupazione di cui al presente articolo, la superficie massima occupabile è pari a 50 mq.

#### **Art. 66- Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi/servizio di piazza e stalli di sosta)**

1. Per quanto concerne le occupazioni del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi o noleggio auto con conducente adibito a servizio di piazza), si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia che individuano le zone del territorio comunale in cui è consentita l'istituzione di stalli di sosta riservati.

2. Le strutture alberghiere ed i B&B, fatta salva la compatibilità con la circolazione stradale che sarà condizionata dal parere della Polizia Locale, possono richiedere in funzione delle stanze, per i B&B fino ad un massimo di n. 2 stalli di sosta, per le strutture alberghiero-ricettive fino ad un massimo di n. 8 stalli di sosta, obbligatoriamente per l'intero anno solare, da asservire alle esigenze della propria clientela.

3. Per le occupazioni di cui al comma precedente, occorre dotarsi di apposito titolo concessorio, rilasciato su istanza di parte, a seguito di parere obbligatorio e vincolante reso da parte del Comando di Polizia Locale.

#### **Art. 67 - Passi carrabili**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità

di un metro lineare convenzionale.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

4. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. La tariffa è ridotta al 30% per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. In ogni caso, ove gli utenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere con apposita domanda all'Ente proprietario, la messa in pristino dell'assetto stradale con spese a carico del richiedente.

#### **Art. 68- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cositing e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 6 anni;
- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

### **SEZ. III - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, MAGGIORAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Art. 69- Criteri per la determinazione della tariffa del canone e diritti di istruttoria**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

4. Alla richiesta di autorizzazione o concessione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti dovuti per il rilascio dell'autorizzazione o concessione, risultanti dal seguente prospetto:

<b>Occupazione richiesta</b>	<b>Diritti di istruttoria</b>	<b>Diritti d'urgenza</b>	<b>Cartello passo carraio</b>
Occupazione temporanea	€. 10,00	€. 10,00	====
Occupazione permanente	€. 10,00	€. 15,00	====
Passo carraio	€. 10,00	€. 15,00	€. 20,00

5. Nel caso di occupazioni temporanee esonerate dal pagamento del canone i diritti indicati al precedente punto 1 sono ridotti del 50%.

6. La richiesta di autorizzazione o concessione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere presentata in carta semplice, allegando una marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'autorizzazione.

7. I diritti per il rilascio del cartello del passo carraio sono dovuti anche in caso di sostituzione dello stesso per deterioramento, distruzione, ecc. ovvero nel caso in cui il passo carraio sia esentato dal pagamento del canone.

8. L'ammontare degli importi di cui al comma 1, potranno essere adeguate con cadenza annuale con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

#### **Art. 70 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie. Tale classificazione è contenuta nella **Tabella 4** allegata al presente Regolamento, in cui si dà il dettaglio delle strade relative alla categoria 1.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Art. 71 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato (0,5 mq) o lineare.

4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro

7. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

#### **Art. 72- Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. La misura del canone da versare viene determinata sulla scorta delle tariffe indicate nelle Tabelle 3A e 3B, allegata al presente Regolamento.

#### **Art. 73 - Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua è quella indicata al comma 826 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che, per i Comuni, come Trepuzzi, con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti è pari ad € 40,00. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, a seconda della tipologia di occupazione, pertanto:

- a) alle occupazioni di strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata pari ad € 40,00;
- b) alle occupazioni di strade od aree appartenenti alla 2a categoria viene applicata una tariffa pari ad € 36,00;

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Art. 74- Determinazione delle tariffe giornalierie**

1. La tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 827, dell'art. 1 della Legge 160/2019, che per i Comuni da oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti è pari ad € 0,70. Essa

è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari e, pertanto:

- a) alle occupazioni su strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata una tariffa pari ad € 0,80;
- b) alle occupazioni di strade od aree appartenenti alla 2a categoria viene applicata una tariffa pari ad € 0,70.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Art. 75 - Coefficienti di maggiorazione delle tariffe standard**

1. In base alla tipologia di occupazione, tenendo conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, alle tariffe standard indicate negli articoli 73 e 74 del presente Regolamento, come da **Tabella 3B** allegata, vengono applicati i seguenti coefficienti di maggiorazione:

- a) **coeff. 4,80 e 3,30**, rispettivamente per Cat.1 e 2, rispetto alla tariffa standard alle occupazioni temporanee (fino a 15 giorni) da parte dei pubblici esercizi, mercati e mercatini;
- b) **coeff. 2,40 e 1,80**, rispettivamente per Cat.1 e 2, rispetto alla tariffa standard alle occupazioni temporanee (fino a 15 giorni) da parte degli ambulanti, con una prima riduzione del 25% dal 16° giorno e fino al 30°, ed una ulteriore riduzione dal 31° giorno in poi;
- c) **coeff. 4,80 e e 3,30**, rispettivamente per Cat.1 e 2, rispetto alla tariffa standard alle occupazioni temporanee (fino a 15 giorni) da parte degli esercizi commerciali, con una prima riduzione del 25% dal 16° giorno e fino al 30°, ed una ulteriore riduzione dal 31° giorno in poi;
- d) **coeff. 2,40 e 1,80**, rispettivamente per Cat.1 e 2, rispetto alla tariffa standard alle occupazioni temporanee (fino a 15 giorni) da parte delle imprese edili, con una prima riduzione del 25% dal 16° giorno e fino al 30°, ed una ulteriore riduzione dal 31° giorno in poi;
- e) **coeff. 1,00 e 0,80**, rispettivamente per Cat.1 e 2, rispetto alla tariffa standard alle occupazioni temporanee (fino a 15 giorni) da parte di partiti politici, associazioni sindacali e culturali, e spettacoli viaggianti, con una prima riduzione del 25% dal 16° giorno e fino al 30°, ed una ulteriore riduzione dal 31° giorno in poi;
- f) **coeff. 1,50 e 1,00**, rispettivamente per Cat.1 e 2, rispetto alla tariffa standard alle occupazioni temporanee (fino a 15 giorni) con tende parasole, con una prima riduzione del 25% dal 16° giorno e fino al 30°, ed una ulteriore riduzione dal 31° giorno in poi;

3. Si specifica che nella categoria ""esercizi commerciali"" rientrano residualmente tutte le attività commerciale e/o di servizi o di qualunque altra classificazione non prevista nelle lettere a, b, d,e, f.

4. Per tutti i tipi di occupazione che si protraggono, di fatto, oltre il termine consentito dalla autorizzazione o concessione, si applica la maggiorazione del 20% della tariffa corrispondente.



## **Art. 76- Riduzioni**

### **1. Le tariffe del canone sono ridotte:**

- a) per tutte le tipologie di *occupazioni temporanee*, le tariffe ordinarie sono ridotte dei  $\frac{2}{3}$  ( 66,66%), tanto per le Cat.1 che per le Cat. 2, nei casi di occupazioni orarie fino a 8 ore;
2. le superfici relative agli spettacoli viaggianti si calcolano in ragione del 50% fino a mq. 1100, in ragione del 25% da 101 a 1.000 mq, e in ragione del 10% oltre i 1.000 mq.

## **Art. 77 - Esenzioni**

### **1. Sono esenti dal canone:**

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nell'art. 55 del presente Regolamento;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap motori, nella misura di un solo accesso carrabile e un solo accesso pedonale per ogni abitazione di proprietà con indicazione e scelta dello stesso utente;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni realizzate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, non comportanti attività di vendita od somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- i) le occupazioni soprastanti il suolo realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- j) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;

- k) le occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea, in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- n) le occupazioni di suolo pubblico poste in essere da parte dei titolari di attività di somministrazione, di asporto e di esercizi di vicinato al fine di collocare, in prossimità delle proprie attività commerciali, cestini porta rifiuti per la raccolta differenziata degli stessi sono esentata dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- o) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- p) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- q) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- r) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- s) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- t) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda mq. 10;
- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- v) occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto, con delibera di Giunta comunale, il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- w) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati mercati coperti, etc.).

#### **Art. 78- Modalità e termini di versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il pagamento del canone, conformemente alla disposizione contenuta all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs del 7 marzo 2005 n. 82, potrà essere effettuato utilizzando gli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dall'Amministrazione. A partire dal 1 maggio 2021, salvo proroghe di legge, tale metodo di pagamento diverrà l'unica modalità di riscossione.

2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.033,00, è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate trimestrali, con le seguenti scadenze: 1 gennaio (I rata), 1 aprile (II rata), 1 luglio (III rata) e 1 ottobre (IV rata).
4. Per le occupazioni realizzate dai pubblici esercizi e dagli esercizi di commercio al dettaglio, il pagamento del canone potrà essere versato secondo le stesse modalità stabilite nel precedente comma 3.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale, il versamento del canone può essere esentato, sospeso o differito per tutti o per determinate categorie di operatori, a causa di situazioni di emergenza a carattere nazionale o locale e gravi calamità naturali.
6. Insieme al canone di occupazione di suolo pubblico, il titolare della concessione è altresì, obbligato al pagamento, ove dovuto, della tassa di smaltimento rifiuti per la cui disciplina si rimanda alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia che restano invariati e per il cui calcolo dell'importo dovuto si rimanda al Regolamento dell'Ente ed alle allegate tabelle.

#### **Art. 79- Modalità e termini di versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Il pagamento del canone, conformemente alla disposizione contenuta all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs del 7 marzo 2005 n. 82, potrà essere effettuato utilizzando gli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dall'Amministrazione. A partire dal 1 marzo 2021, salvo proroghe di legge, tale modalità di pagamento diverrà l'unica modalità di riscossione.
2. Il canone per le occupazioni temporanee deve essere versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime. Il rilascio della concessione, ove previsto, è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.033,00, è ammessa la possibilità del versamento in 2 rate da corrispondersi, la I rata all'atto del rilascio del titolo concessorio e la II rata a metà del periodo di durata della concessione.
4. Per le occupazioni realizzate dai pubblici esercizi e dagli esercizi di commercio al dettaglio, il pagamento del canone potrà essere versato secondo le stesse modalità stabilite nel precedente comma 3.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale, il versamento del canone può essere esentato, sospeso o differito per tutti o per determinate categorie di operatori, a causa di situazioni di emergenza a carattere nazionale o locale e gravi calamità naturali.
6. Insieme al canone di occupazione di suolo pubblico, il titolare della concessione è altresì, obbligato al pagamento, ove dovuto, della tassa di smaltimento rifiuti giornaliera per la cui disciplina si rimanda alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia che restano invariati e per il cui calcolo dell'importo dovuto si rimanda al Regolamento dell'Ente ed alle allegate tabelle.

### **Art. 80- Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Art. 81- Rateazioni e Dilazioni**

1. Per i debiti derivanti dal mancato versamento del canone, possono essere concesse, a specifica domanda dell'interessato, presentata prima dell'inizio delle procedure di recupero, dilazioni e rateazioni delle somme dovute, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) su istanza del debitore, quando lo stesso si trovi in temporanea situazione di oggettiva e comprovata difficoltà finanziaria;
- b) l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad € 200,00;
- c) la rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00;
- d) le rate devono essere bimestrali per una durata massima di 12 mesi; per somme complessivamente superiori ad € 3.000,00 ed inferiori ad € 10.000,00, la durata massima di rateazione è pari a 24 mesi; per somme superiori ad € 10.000,00 la durata massima del periodo di rateazione è pari a 36 mesi;
- e) per importi superiori ad € 3.000,00, l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla stipula di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
- f) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
- g) decadenza del beneficio concesso, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale.

2. Qualora le somme per cui è stata richiesta la rateazione non siano state oggetto delle procedure di accertamento di cui all'art. 80 del presente Regolamento, si applica alle stesse una sanzione del 5% del canone dovuto.

### **Art. 82 - Rimborsi e compensazione**

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno.
2. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo indicato al comma 1.
3. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato o a fronte di una revoca di concessione intervenuta per motivi di interesse pubblico, devono essere presentate con

apposita istanza corredata da idonea documentazione, entro il termine quinquennale di cui all'art. 2948, numero 4 del Codice Civile.

4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo in provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

5. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con le somme dovute nello stesso anno.

6. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e per le stesse sono dovuti gli interessi in ragione del tasso del 2%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 83- Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può definire in via agevolata la richiesta a titolo di sanzione, con un suo pagamento, entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto, pari al 25% della sanzione medesima, in alternativa alle eventuali impugnative presso le competenti sedi giudiziarie.

5. Nel caso di occupazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale generale sulle Entrate

### **Art. 84- Norme di rinvio**

1. Le disposizioni di cui al presente Capo integrano, altresì, la disciplina contenuta nel "Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche" vigente,

in quanto compatibili e negli aspetti non regolamentati da quest'ultimo.

#### **Art. 85 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
4. Per l'anno 2021 tutti le scadenze per i versamenti previsti dalle diverse tipologie tariffarie del presente Regolamento, sono posticipate con decorrenza dal 15 maggio in poi.
5. Sempre per l'anno 2021 sono fatti salvi i versamenti nel frattempo effettuati dai vari utenti a titolo delle diverse fattispecie del presente "Canone Patrimoniale Unico", fatto salvo eventuale conguaglio da versare entro il 30 giugno 2021.



COMUNE DI TREPUIZZI		TABELLA 1				
CANONE PATRIMONIALE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA						
	Riduzioni	Coeff. CE	Giornaliera €/giorno/mp	Annuale €/anno/mq	Coeff. CE	Riduzioni
			0,70	40,00		
1. Pubblicità non luminosa con insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, totem, pubblicità di servizio (La tariffa giornaliera/temporanea si applica fino a 90 giorni. Per periodi superiori si applica la tariffa permanente) fino a 5,5 mq		0,08	0,056	16,8	1,00	58%
2. Pubblicità non luminosa con insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, totem, pubblicità di servizio (La tariffa giornaliera si applica fino a 90 giorni. Per periodi superiori si applica la tariffa permanente) superiore a 5,5 mq. e fino a 8,5 mq		0,13	0,091	26,00	1,00	35%
3. Pubblicità non luminosa con insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, totem, pubblicità di servizio (La tariffa giornaliera si applica fino a 90 giorni. Per periodi superiori si applica la tariffa permanente) superiore a 8,5 mq		0,18	0,126	34,00	1,00	15%
4. Pubblicità luminosa/illuminata con insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, totem, pubblicità di servizio (La tariffa giornaliera si applica fino a 90 giorni. Per periodi superiori si applica la tariffa permanente) fino a 5,5 mq.		0,17	0,12	40,00	1,00	15%
5. Pubblicità luminosa/illuminata con insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, totem, pubblicità di servizio (La tariffa giornaliera si applica fino a 90 giorni. Per periodi superiori si applica la tariffa permanente) oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq		0,20	0,14	40,00	1,00	
6. Pubblicità luminosa/illuminata con insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, totem, pubblicità di servizio (La tariffa giornaliera si applica fino a 90 giorni. Per periodi superiori si applica la tariffa permanente) oltre 8,5 mq		0,25	0,18	52,00	1,30	
7. Pubblicità effettuata con veicoli appartenenti alla categoria L ed M1 non luminosa (SOLO PER ANNO SOLARE)				50,00	1,25	
8. Pubblicità effettuata con veicoli appartenenti alla categoria L ed M1 luminosa/illuminata (SOLO PER ANNO SOLARE)				60,00	1,50	

9. Pubblicità effettuata con veicoli appartenenti alle restanti categorie senza rimorchio (SOLO PER ANNO SOLARE)				<b>80,00</b>	2,00	
10. Pubblicità effettuata con veicoli appartenenti alle restanti categorie con rimorchio e con camion vela (SOLO PER ANNO SOLARE)				<b>120,00</b>	3,00	
11. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni La tariffa giornaliera si applica fino a 30 giorni.		4,50	<b>3,15</b>			
12. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni La tariffa giornaliera si applica oltre 30 giorni.		2,50	<b>1,75</b>			
13. Pubblicità effettuata con striscioni (tariffa giornaliera)		2,50	<b>1,75</b>			
14. Pubblicità effettuata con aeromobili (tariffa giornaliera)		120,00	<b>84,00</b>			
15. Pubblicità effettuata con palloni frenanti (tariffa giornaliera)		60,00	<b>42,00</b>			
16. Pubblicità sonora (tariffa giornaliera)		10,00	<b>7,00</b>			
17. Distribuzione materia pubblicitario per giorni a persona		7,00	<b>4,90</b>			

**COMUNE DI TREPUIZZI**

**TABELLA 2**

<b>CANONE PATRIMONIALE UNICO PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE</b>	<b>Coeff. CE</b>	<b>Tariffa giornaliera €/numero manifesti</b>	
		<b>Tariffa unica giornaliera € 0,70</b>	<b>Calcolo importo dovuto</b>
. Manifesti dim. 70x100 (da 1 a 49 manifesti) Affissione per 15 giorni	3,50	2,45	Tariffa giornaliera*numero manifesti
2. Manifesti dim, 70x100 (da 50 manifesti in poi). Affissione per 15 giorni	2,30	1,61	Tariffa giornaliera*numero manifesti
. Manifesti dim. 70x100 (da 1 a 49 manifesti) Affissione oltre 15 giorni	5,70	3,99	Tariffa giornaliera*numero manifesti
2. Manifesti dim, 70x100 (da 50 manifesti in poi). Affissione oltre 15 giorni	4,00	2,80	Tariffa giornaliera*numero manifesti
Manifesti dim. 100x140 (da 1 a 49 manifesti). Affissione per 15 giorni	3,60	2,52	Tariffa giornaliera*numero manifesti
Manifesti dim. 100x140 (da 50 manifesti in poi). Affissione per 15 giorni	2,70	1,89	Tariffa giornaliera*numero manifesti
Manifesti dim, 100x140 (da 1 a 49 manifesti). Affissione oltre 15 giorni.	6,00	4,20	Tariffa giornaliera*numero manifesti
Manifesti dim, 100x140 (da 50 manifesti in poi). Affissione oltre 15 giorni.	4,00	2,80	Tariffa giornaliera*numero manifesti
Manifesti dimensioni 6x3 mt. (calcolo importo dovuto = tariffa giornaliera*15 gg)	18,00	12,60	Tariffa giornaliera *15 giorni
. Locandine. Affissione per 30 giorni	1,20	0,84	Tariffa giornaliera *numero locandine
. Manifesti funebri (annunci e partecipazioni). Tariffa per singola affissione**	1,00	0,70	Tariffa giornaliera *numero manifesti
<b>** diritti di urgenza € 31,00</b>			

**COMUNE DI TREPZZI ( LE )****CANONE PATRIMONIALE UNICO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI****TABELLA 3A**

<b>FATTISPECIE</b>	<b>Coeff. Molt.1° Cat.</b>	<b>Coeff. Molt.2° Cat.</b>	<b>1^ CAT.</b>	<b>2^ CAT.</b>
			<b>€ 40,00</b>	<b>€ 36,00</b>
SUOLO	0,70	0,45	€ 28,000	€ 16,200
SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI	0,40	0,26	€ 16,000	€ 9,360
TENDE PARASOLE FISSE O RETRATTILI	0,30	0,20	€ 12,000	€ 7,200
PASSI CARRABILI	0,40	0,26	€ 16,000	€ 9,360
PASSI CARRABILI NON UTILIZZATI	0,30	0,20	€ 12,000	€ 7,200
PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRET. DAL COMUNE	0,30	0,20	€ 12,000	€ 7,200
ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,40	0,26	€ 16,000	€ 9,360
AUTOVETTURE DA PIAZZA	0,70	0,45	€ 28,000	€ 16,200
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E CHIOSCHI FINO A 4 MQ.	1,80	1,20	€ 72,000	€ 43,200
DISTRIBUTORI DI TABACCHI	0,50	0,40	€ 20,000	€ 14,400

**COMUNE DI TREPUIZZI**  
**CANONE PATRIMONIALE UNICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

**TABELLA 3B**

**TARIFFA GIORNALIERA INTERA**

**FASCIA ORARIA FINO A 8 ORE  
(RIDUZIONE DEL 66,66%)**

TARIFFA BASE	Coeff. Molt. 1° Cat.	Coeff. Molt. 2° Cat.	1^ cat.	2^ cat.
			€ 0,800	€ 0,700

1^ cat.	2^ cat.
€ 0,800	€ 0,700

**MERCATI E MERCATINI E PUBBLICI ESERCIZI**

**TARIFFA BASE**

<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>€ 3,840</b>	<b>€ 2,310</b>
2,4	1,8	€ 1,920	€ 1,260
		€ 1,440	€ 0,945
		€ 0,720	€ 0,473

€ 0,640	€ 0,420
€ 0,480	€ 0,315
€ 0,240	€ 0,158

AMBULANTI

RIDUZIONE - 25% OLTRE 15 GG.

RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG.

**ESERCIZI COMMERCIALI**

<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>€ 3,840</b>	<b>€ 2,310</b>
		€ 2,880	€ 1,733
		€ 1,440	€ 0,866

€ 0,960	€ 0,578
€ 0,480	€ 0,289

RIDUZIONE - 25% OLTRE 15 GG.

RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG.

**EDILI**

<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>€ 1,920</b>	<b>€ 1,260</b>
		€ 1,440	€ 0,945
		€ 0,720	€ 0,473

€ 0,640	€ 0,420
€ 0,480	€ 0,315
€ 0,240	€ 0,158

RIDUZIONE - 25% OLTRE 15 GG.

RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG.

**PARTITI POLITICI ASS.NI SINDACALI, CULTURALI  
E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>€ 0,800</b>	<b>€ 0,560</b>
		€ 0,600	€ 0,420
		€ 0,300	€ 0,210

€ 0,267	€ 0,187
€ 0,200	€ 0,140
€ 0,100	€ 0,070

RIDUZIONE - 25% OLTRE 15 GG.

RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG.

**TENDE PARASOLE**

<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>€ 1,200</b>	<b>€ 0,700</b>
		€ 0,900	€ 0,525
		€ 0,450	€ 0,263

€ 0,400	€ 0,233
€ 0,300	€ 0,175
€ 0,150	€ 0,088

RIDUZIONE - 25% OLTRE 15 GG.

RIDUZIONE - 50% CONVENZIONE OLTRE 30 GG.

Le superfici relative agli spettacoli viaggianti si calcolano in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% da 101 a 1000 mq. E del 10% oltre i 1000 mq.  
Per tutti i tipi di occupazione che di fatto si protraggono oltre il termine consentito dall'autorizzazione o concessione, si applica la maggiorazione del 20% della tariffa.

**Tabella 4**

<b>COSAP - ELENCO VIE RICADENTI NELLA CATEGORIA I</b>				
	<b>denominazione</b>	<b>fino alla via</b>	<b>fino ai civici (*)</b>	
VIA	ASSUNTA			
VIA	BATTISTI	SANT'ANGELO	39	42
VIA	BELLINI			
VIA	BRUNETTI			
VIA	CADORNA	BRAICO	29	
VIA	CALVARIO	NEGRI		38
VIA	CAMPI	BELLINI		50
VIA	CARDUCCI	SANT'ANGELO	31	40
VIA	D'ANNUNZIO	BRAICO	47	
VIA	DANTE			
VIA	DIAZ			
VIA	DON BOSCO			
VIA	DUE GIUGNO	BRAICO	25	
VIA	EDIFICIO SCOLASTICO	TOMA	77	70
VIA	ELIA	DON BOSCO	53	100
CORSO	GARIBALDI			
VIA	GUERRIERI			
VIA	KENNEDY			
VIA	MAMELI	BRAICO		28
VIA	MARCONI			
LARGO	MARGHERITA			
VIA	MASCAGNI			
VIA	P.PE DI PIEMONTE	SANT'ANGELO	21	
VIA	P.SSA IOLANDA	SANT'ANGELO		16
VIA	PAPA GIOVANNI XXIII			
VIA	PEPE	DON BOSCO	53	60
VIA	PROVENZALE			
VIA	REGINA ELENA			
VIA	SAN GIUSEPPE	BRAICO	139	106
VIA	SANT'ANGELO			
VIA	SOLFERINO			
VIA	STAZIONE			
VIA	SURBO			
VIA	TIZIANO			
CORSO	UMBERTO I			

(\*) L'INDICAZIONE DEI NUMERI CIVICI E' PURAMENTE INDICATIVA



